

Avv. Michele Langiulli
Via Giacomo Brodolini n. 8
70016 Noicattaro (BA)
Tel. e Fax 0804780556

EGR. SIG. DIRETTORE GENERALE ASL

EGR. SIG. DIRETTORE DSS N. ASL

ATTO DI DIFFIDA STRAGIUDIZIALE

In nome, conto ed interesse del dott. Filippo Anelli, nella qualità di Segretario Regionale per la Puglia della FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE (FIMMG), elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Noicattaro (BA) alla via Giacomo Brodolini n. 8, presso e nello studio dello scrivente

PREMESSO

- che con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 febbraio 2011 pubblicato in G.U. n. 53 del 05/03/2011, avente ad oggetto “*Avvio a regime del sistema di trasmissione telematica dei dati delle ricette del SSN da parte dei medici prescrittori, presso le regioni Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, Molise, Piemonte, Calabria, Liguria, Basilicata e la provincia Autonoma di Bolzano*”, è stata disposto l’avvio della trasmissione on-line delle ricette da parte dei medici prescrittori;
- che il comma 3 dell’art. 1 del predetto Decreto ministeriale prevede l’emanazione di ulteriori e successivi decreti per avviare la trasmissione nelle altre Regioni;
- che, tuttavia, l’adempimento del medico rispetto a tali disposizioni non può avvenire tout court ma solo dopo aver attuato quanto previsto dall’art. 13 bis dell’ACN vigente il quale, al comma 5, prevede testualmente: “*Ai fini dell’assolvimento dei compiti previsti dal DM 4 aprile 2008 e DPCM 26 marzo 2008, per la realizzazione del progetto Tessera sanitaria e Ricetta Elettronica nonché per l’assolvimento dei compiti relativi al flusso informativo di cui all’art. 59 bis, il medico aderisce ed utilizza i sistemi informativi messi a disposizione*

dalle regioni secondo modalità e strumenti definiti fra le parti a livello regionale”;

- che quindi senza il preliminare e propedeutico accordo sulle modalità e sugli strumenti -da definire a livello regionale- non è possibile procedere all’avvio della spedizione on-line anche perché sono previste sanzioni a carico del medico in caso di inadempimento all’obbligo;
- che tali accordi devono inoltre prevedere esplicitamente, sulla base di quanto riportato nel comma 5 dell’art. 59 ter dell’ACN, che la sanzione non è applicata nei casi in cui l’inadempienza in parola dipenda da cause tecniche non legate alla responsabilità del medico;
- che infine le modalità ad individuarsi devono consentire, in ogni caso, di adempiere all’obbligo di legge senza intralciare e nemmeno rallentare l’attività assistenziale del medico verso i pazienti;
- che la scrivente organizzazione sindacale considera tali accordi, da un lato, come una misura di tutela del medico e, dall’altro, come espressione delle sue irrinunciabili prerogative sindacali talchè non sarà tollerata alcuna violazione delle norme sulla partecipazione innanzi ricordate;

tutto ciò premesso, il deducente, nella qualità in atti,

INVITA E DIFFIDA FORMALMENTE

il Direttore Generale e i Responsabili dei Distretti Socio-sanitari di ciascuna ASL a non procedere all’avvio a regime del sistema di trasmissione telematica dei dati delle ricette del SSN da parte dei medici prescrittori prima di aver proceduto alla stipula degli accordi regionali di cui in premessa, così come previsti dal vigente ACN per i rapporti con i medici di medicina generale. Diffida inoltre dall’adottare qualsiasi provvedimento -come ad esempio la distribuzione di credenziali di accesso al sistema

o di strumentazione elettronica- non concordato nella sede individuata dall'ACN e
cioè in sede di contrattazione regionale.

Avvisa inoltre che, avendo le questioni sopra richiamate diretta influenza sull'attività
giornaliera del medico, ove non vi sia pieno rispetto delle norme contrattuali, senza
ulteriori comunicazioni saranno tutelati i diritti e gli interessi dell'Organizzazione
sindacale presso ed innanzi la competente Magistratura per la repressione della
condotta antisindacale e per l'accertamento di ogni responsabilità.

Bari, 09/03/2011

Dott. Filippo Anelli



Avv. Michele Langiulli

